

Art. 18-bis – Indennità di funzione

1. L'indennità prevista dall'art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018 viene erogata secondo i seguenti criteri generali:
 - a) l'indennità di funzione per gli addetti alla polizia provinciale cale può essere riconosciuta al personale di categoria C e D, non incaricato di posizione organizzativa, per compensare l'assolvimento di compiti di specifica responsabilità, connessi al grado ed al ruolo rivestito, ulteriori rispetto alle attività svolte dalla maggior parte dei dipendenti della polizia provinciale inquadrati nella stessa categoria; gli incarichi devono essere appositamente ed autonomamente individuati ed assegnati dal Comandante del Corpo, con motivato atto scritto da comunicarsi al Servizio risorse Umane.
 Ai fini dell'attribuzione della predetta indennità di funzione si fa esplicito riferimento, oltre all'ordinamento professionale contrattuale, alla Legge n. 65/1986 e s.m.i., ed alla normativa regionale in materia (L.R.T. 11/2020).
 - b) in sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità e di funzione. La Conferenza dei Responsabili provvede al riparto delle somme tra i vari istituti di responsabilità/funzione e tra i vari Servizi nell'ambito del *budget* economico definito, sulla base delle effettive esigenze di riconoscimento dell'emolumento e delle unità di personale eventualmente interessate.
2. I criteri per l'attribuzione della indennità di cui al presente articolo sono i seguenti:
 - a) per il personale di categoria D incaricato delle funzioni di Vicecomandante Vicario (grado Commissario) l'indennità di funzione viene stabilita nella misura massima di € 1.500,00 annui lordi;
 - b) per il personale di categoria D incaricato delle funzioni di Vicecomandante (grado Commissario) l'indennità di funzione viene stabilita nella misura massima di € 1.000,00 annui lordi;
 - c) per il restante personale di categoria D e C (Assistente scelto) ai fini del riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro a cui il Comandante deve fare riferimento devono presentare, necessariamente, almeno una fattispecie di rilevante responsabilità secondo i parametri di valutazione di seguito indicati, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese:
 1. compiti e funzioni che comportano specifiche responsabilità derivanti dal concorso a procedimenti/attività/interventi/procedure complessi con particolare riferimento alla logistica;
 2. compiti e funzioni che comportano specifiche responsabilità derivanti istruttorie e verifiche complesse (a titolo esemplificativo quelle richieste per il riconoscimento del Decreto di Guardia giurata volontaria)
 3. coordinamento delle attività di accertamento, sanzionamento, notifica e contezioso in materia di C.d.S.;
 4. coordinamento attività di controllo della fauna selvatica;
 5. responsabilità legata al coordinamento del Distaccamento di Portoferraio.
3. Per ciascuno dei suddetti parametri è previsto un gettone di € 250,00 per cui l'importo minimo di indennità riconoscibile è pari ad € 250,00 e quello massimo ad € 1.250,00. L'importo delle indennità è determinato dal Comandante applicando i suddetti criteri tramite compilazione di apposita scheda ed è quantificato in maniera proporzionale al numero dei parametri di valutazione ritenuti sussistenti per ciascuna specifica responsabilità in sede di conferimento nell'ambito del budget allo stesso assegnato.
 Le indennità di cui ai punti a),b) e c) non sono cumulabili tra loro.

4. Il riconoscimento delle responsabilità di cui al presente articolo è motivatamente revocabile; la revoca dovrà essere preventivamente comunicata all'interessato e, se scaturente da non adeguatezza professionale, preceduta da tempestiva comunicazione in itinere da parte del Responsabile in merito alla mancanza riscontrata.
5. La corresponsione dei compensi è subordinata è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e responsabilità a cui sono correlate , per cui non sono erogati in caso di assenza per un periodo superiore ad un mese. E' mese di servizio prestato utile quello lavorato per almeno 15 giorni, salve le ferie. Il Servizio Risorse Umane provvederà alla corresponsione dell'indennità mensilmente previa comunicazione dei Responsabili di Servizio corredata dagli atti formali di attribuzione di responsabilità.
6. L'indennità di funzione di cui al presente articolo:
 - è cumulabile con l'indennità di turno di cui all'art. 23, comma 5, CCNL 21/05/2018;
 - è cumulabile con le indennità professionali di cui all'art. 37, comma 1, lett b), del CCNL 06/07/1995 e s.m.i.;
 - è cumulabile con l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies;
 - è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
 - non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies (indennità per specifiche responsabilità).